

La Costola dei Barbari – Barbarians' Rib A.P.S.



Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione e disposizioni generali

È costituita la “Costola dei Barbari – Barbarians' Rib A.P.S.”, Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), a seguire alternativamente come “Costola dei Barbari”. La durata dell'Associazione Costola dei Barbari è illimitata.

Art. 2 Sede principale e secondarie

La sede legale della Costola dei Barbari è sita, in sede di avvio dell'associazione, in Strada di Cattinara 22; la sua eventuale variazione all'interno del perimetro comunale non è considerata modifica statutaria e può essere stabilita dal Consiglio Direttivo della Costola dei Barbari. La Costola dei Barbari può costituire sedi secondarie, permanenti o transitorie, denominate “sedi accessorie” e finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali della Costola dei Barbari; in nessun caso le sedi accessorie sono considerate associazioni autonome e saranno disciplinate da apposito regolamento, all'uopo stilato.

Art. 3 Esclusione del fine di lucro

È esplicitamente escluso il fine di lucro.

La Costola dei Barbari è un'associazione ludica non riconosciuta di promozione sociale autonoma, democratica, apartitica; si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e, in un contesto di sussidiarietà, ha lo scopo di realizzare con e tramite i propri associati le attività tese a promuovere, sostenere e sviluppare organizzazioni di volontariato e associazionismo di tipo ludico.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi della seguente attività di interesse generale: i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.lgs. 2017/117.

La Costola dei Barbari si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati e delle persone fisiche che ne fanno parte prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali la Costola dei Barbari potrà anche avvalersi, ravvisate le necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge.

Titolo II – Attività istituzionali della Costola dei Barbari

Art. 4 Obiettivi della Costola dei Barbari

La Costola dei Barbari persegue fini di solidarietà sociale, mutualismo e partecipazione sociale sia in relazione ai propri soci, sia in relazione all'intera collettività e, a tali fini, svolge le attività indicate nel presente Statuto e quelle a esse direttamente connesse o accessorie in quanto integrative e complementari alle stesse. La Costola dei Barbari si prefigge l'obiettivo primario di promuovere la coesione sociale attraverso la promozione della cultura del gioco d'intelletto. Per “Gioco d'intelletto” e, nel complesso, per “attività ludica”, si intende qualsiasi attività liberamente svolta a cui si dedichino, singolarmente o in gruppo, bambini o adulti senza altri fini immediati se non la ricreazione e lo svago, sviluppando ed esercitando nello stesso tempo capacità intellettive, relazionali, fisiche e manuali.

In conformità a tale ideale la Costola dei Barbari può promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività Ludiche, realizzando eventi, fiere, kermesse, mostre, incontri, tornei, meeting di gioco, aperti a tutti come a gruppi specifici di giocatori e/o simpatizzanti tali;

- Attività Culturali e Formative, realizzando percorsi di formazione, seminari, convegni e laboratori aperti a tutti coloro che desiderano approfondire il tema Gioco nei suoi molteplici aspetti, in modo da favorire scambio culturale e intergenerazionale e abbattere qualsiasi tipo di barriera legata all'identità culturale, etnica e di genere;
- Attività Divulgative e Comunicative, facendosi promotrice, in Italia come all'estero, della diffusione di giochi da tavolo, di società, di ruolo, di interpretazione e narrazione, di simulazione, di carte, tridimensionali e di miniature, antichi tradizionali o moderni, sia attraverso persone ed eventi che attraverso internet, pubblicazioni on line e cartacee, blog, canali social, mailing list.
- Promozione, coordinamento e gestione di Centri della cultura ludica, Biblioteche specializzate nel gioco, Ludoteche, Centri gioco-laboratori di manualità ludica-creativa e artistica;
- Promozione, coordinamento e gestione di gruppi di appassionati interessati a condividere attività ludiche specializzate rivolte ai soli partecipanti e/o mirate a divulgare le proprie esperienze e conoscenze;
- Promozione, coordinamento e gestione di incontri ludici e/o tornei di giochi non finalizzati alla vincita di premi in denaro (o comunque di valore considerevole);
- Attività volte al riciclo per la realizzazione di strumenti ludici e al restauro e riutilizzo giochi e i giocattoli del passato per favorire lo scambio intergenerazionale e come strumento di trasmissione della storia e delle tradizioni;
- Attività di animazione urbana (quali feste ed eventi di piazza e strada, festival, sagre, feste tradizionali di città e di paese, del vicinato ecc.) che utilizzano il gioco come strumento di comunicazione e socializzazione fra gli individui;
- Attività di ricerca, di formazione, sensibilizzazione, mostre, installazioni, convegni, forum con scambi di esperienze nell'ambito ludico (gioco, giocare e giocattolo) con particolare riferimento agli ambiti pedagogico, socio-culturale, artistico, ambientale;
- Attività ludiche quale strumento di formazione professionale riferito sia a specifici ambiti professionali sia come strumento di sviluppo delle capacità decisionali, di coaching e di team building;
- Attività didattiche, interventi e laboratori nelle agenzie scolastiche, extrascolastiche, e presso le sedi delle rispettive associazioni ed enti, al fine di creare un circuito di divulgazione, promozione e approfondimento sul gioco;
- Attività di informazione e divulgazione a mezzo stampa, web o qualsivoglia altro media di tutto ciò che afferisce agli argomenti di cui in premessa.
- Organizzazione di altre attività culturali-sociali-ricreative varie;
- Avanzare proposte agli Enti Pubblici e altre Associazioni stipulando convenzioni e richiedendo contributi per le attività sopra descritte;
- Partecipare a consorzi per la gestione di iniziative culturali e strutture di carattere culturale;
- Aderire a federazioni di associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro con le stesse finalità;
- Ricercare sponsorizzazioni utilizzando le normative vigenti che regolano la materia;
- Acquistare beni occorrenti allo svolgimento della propria attività.

La Costola dei Barbari si dichiara al di fuori di ogni partito politico e sindacato e mantiene sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, di enti, e istituzioni pubbliche e private ovvero nei confronti dei soggetti giuridici pubblici e privati che effettuino erogazioni liberali a favore della Costola dei Barbari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 5 Attività della Costola dei Barbari

La Costola dei Barbari si propone come operatore diretto e come tramite per i propri associati presso amministrazioni, enti e organismi nazionali e internazionali, pubblici e privati, per la realizzazione di attività, la partecipazione a bandi e concorsi, la richiesta di accesso a sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni e ogni altra attività utile ai fini del perseguimento dei propri obiettivi sociali.

La Costola dei Barbari si impegna nelle attività sotto elencate, senza essere tuttavia limitata ad esse, ossia:

1. promuovere strumenti e iniziative di qualunque genere atti a favorire la crescita della cultura ludica, lo sviluppo dell'individuo e di elementi di socialità anche nell'ottica del successo scolastico e formativo, della prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa attraverso il gioco, stimolando forme di partecipazione, di cittadinanza attiva, di relazione con il territorio da parte delle organizzazioni di gioco e dei singoli, con attenzione particolare alla diffusione del gioco cosiddetto "intelligente";
2. sostenere e organizzare attività ludiche aventi per oggetto educazione e istruzione nonché attività culturali di interesse sociale e generale con finalità educativa;
3. interagire con le Istituzioni pubbliche e private e gli Enti locali preposti alla cultura, all'istruzione, alle politiche sociali, giovanili e socio-sanitarie, ai centri di servizio per il volontariato, ai movimenti, comitati, fondazioni, imprese e aziende di settore, nazionali e internazionali, al fine di promuovere la cultura ludica e l'organizzazione di eventi dedicati;
4. attivare intese e rapporti di collaborazione stipulando accordi, contratti e convenzioni in nome proprio;
5. promuovere iniziative per la formazione e la qualificazione del volontario ludico;
6. attuare studi e ricerche, istituire o mantenere aggiornate emeroteche ludiche o ludoteche;

Per il raggiungimento dei propri obiettivi la Costola dei Barbari potrà svolgere ogni altra attività, secondaria e strumentale alle precedenti, anche commerciale, che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari e dotarsi di ogni struttura o strumento a tal fine adeguato nonché raccogliere finanziamenti, contributi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni da soggetti pubblici e privati al fine di finanziare le attività su elencate.

Titolo III – Associati e qualifica di socio

Art. 6 Soci

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli enti del terzo settore o no-profit che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero di questi ultimi non potrà mai superare il 50% del numero delle APS.

Sono soci fondatori della Costola dei Barbari i soggetti giuridici che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari della Costola dei Barbari i soggetti giuridici ammessi successivamente dall'assemblea.

Sono soci onorari della Costola dei Barbari quei soggetti, già soci ordinari o proposti soci ordinari, che si sono distinti per aver sostenuto la causa, lo scopo e per aver valorizzato l'associazione, sia in fase di creazione della stessa che in fase successiva. I soci onorari rappresentano soci già iscritti come soci ordinari della Costola dei Barbari la cui carica di socio onorario non dà diritto a nessun privilegio all'interno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della Costola dei Barbari. La carica di socio onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo e approvata a maggioranza dall'Assemblea dei soci e può essere revocata come descritto per i soci ordinari (Art. 10).

Tutti i soci si riconoscono nei principi dettati dal presente Statuto; gli associati si riconoscono e condividono incondizionatamente i principi contenuti in tale documento e il loro mancato rispetto comporta esclusione come indicato all'art. 10 del presente Statuto.

I soci aderiscono alla Costola dei Barbari previa presentazione di domanda di adesione in merito alla quale delibera il Consiglio Direttivo; la domanda viene presentata in carta semplice e firmata dal socio richiedente l'ammissione.

Nel caso in cui un minore volesse associarsi, la richiesta deve pervenire corredata di autorizzazione da parte di chi ne ha la patria potestà.

I soci, in sede di adesione alla Costola dei Barbari, indicano una casella di posta elettronica alla quale inviare le comunicazioni ufficiali provenienti dalla Costola dei Barbari; l'invio effettuato con tale mezzo costituisce adempimento di ogni obbligo di comunicazione nei confronti dei soci.

Art. 7 Diritti degli associati

I rapporti tra i soci, di qualunque tipologia, sono improntati al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza, anche in relazione all'elettività delle cariche sociali.

I soci hanno pari diritti e doveri all'interno della Costola dei Barbari e, rispetto a essa, mantengono piena autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, economica e patrimoniale.

Tutti i soci, fondatori, ordinari ed onorari, hanno diritto di essere rappresentati e partecipare alle Assemblee dei soci con diritto di voto, ad accedere a ogni carica elettiva della Costola dei Barbari e rispondono delle obbligazioni assunte a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile. In presenza di soci che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci della Costola dei Barbari hanno pari diritto di fruizione dei servizi di cui all'Art. 5 del presente Statuto; i medesimi servizi potranno essere erogati anche a favore di enti e organizzazioni del Terzo Settore terze rispetto alla Costola dei Barbari, eventualmente anche a titolo oneroso e, comunque, tramite appositi contratti o convenzioni.

I soci della Costola dei Barbari sono rappresentati in seno all'Assemblea della Costola dei Barbari o, in alternativa, da un altro socio munito di apposita delega che può essere relativa a un singolo incontro; non sono, pertanto, ammesse deleghe di rappresentanza a tempo indeterminato.

È garantito a tutti i soci il diritto di ispezione dei Libri della Costola dei Barbari da effettuarsi a mezzo di richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 8 Doveri degli associati

Tutti i Soci sono tenuti a osservare il presente Statuto e i regolamenti interni e le delibere adottate dagli Organi della Costola dei Barbari, a tenere un'irreprensibile condotta civile e morale, un comportamento leale, corretto e di buona fede nei confronti della Costola dei Barbari e degli altri associati.

Art. 9 Quota associativa annuale e contributi

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale da versare al momento dell'iscrizione e, annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno se non diversamente disciplinato dal Consiglio Direttivo. È vietata la cessione delle quote associative.

L'affiliazione ha durata annuale e il vincolo associativo si rinnova tacitamente previo versamento della quota associativa annuale.

Importo, modalità e termine per il versamento saranno definiti dal Consiglio Direttivo tramite apposita delibera; con le medesime modalità il Consiglio Direttivo potrà altresì stabilire eventuali contributi aggiuntivi una tantum o per l'adesione a specifiche iniziative.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale non comporta l'esclusione dell'associato ma la sola decadenza di ogni diritto a esso collegato. Tali diritti possono essere ristabiliti previa regolarizzazione della propria posizione associativa. L'eventuale esclusione deve essere deliberata come dall'art. 10 del presente Statuto.

Art. 10 Esclusione e recesso dalla qualità di socio

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono causa di esclusione del socio:

- Aver tenuto un comportamento contrastante con gli scopi e gli obiettivi della Costola dei Barbari ovvero il mancato rispetto dei principi previsti dal presente Statuto (art. 8);

Sono cause di immediata perdita della qualifica sociale anche lo scioglimento della Costola dei Barbari e il decesso del socio.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato escluso tramite posta elettronica; questi potrà appellare la decisione del Consiglio Direttivo innanzi all'Assemblea inoltrando formale richiesta scritta; in caso di accoglimento il socio verrà riammesso in tempo utile per la partecipazione alla prima Assemblea validamente costituita.

Qualora l'associato intenda recedere dalla qualifica di socio, tale volontà deve essere comunicata a mezzo posta elettronica indirizzata al Presidente o al Segretario della Costola dei Barbari, entro tre mesi dal termine dell'anno sociale in corso.

Il socio recedente o escluso o che ha esercitato il recesso è comunque tenuto al pagamento della quota annuale associativa per l'anno in corso e in nessun caso potrà essere richiesta la restituzione di quanto precedentemente versato, siano essi contributi finalizzati ad eventi, contributi una tantum o donazioni volontarie.

Titolo IV – Organi e organizzazione della Costola dei Barbari

Art. 11 Organi della Costola dei Barbari

Sono organi della Costola dei Barbari:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;

Ciascun incarico, elettivo o per nomina, è incompatibile con ogni altro ed è prestato, di norma, a titolo gratuito.

Qualora se ne ravvisasse la necessità il Consiglio Direttivo, con opportuna delibera, potrà attivare uffici e sedi operative dedicate a esecuzione e gestione delle attività associative.

Art. 12 Assemblea dei Soci, partecipazione e diritto di voto, convocazione

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Costola dei Barbari e deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente entro i termini stabiliti dall'art. 22 del presente Statuto. Può essere tenuta anche in forma di videoconferenza o, comunque, in forma idonea a garantire identificazione e partecipazione di ogni associato avente diritto.

Hanno diritto di partecipazione e di parola tutti i Soci; in caso di soci che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può delegare a partecipare all'Assemblea in proprio nome qualsiasi altro socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo; ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea dei Soci viene di norma convocata dal Presidente ma, per circostanze straordinarie, impedimento o inadempimento del Presidente può essere convocata dal Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su istanza di almeno un decimo degli aventi diritto a votare. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e avvenire con apposito avviso inviato anche a mezzo e-mail ai soci entro 10 giorni dalla prima convocazione indicando luogo e modalità di incontro.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in casi straordinari, dal Segretario; in caso di vacanza di tali incarichi colui che presiede l'assemblea sarà eletto dai partecipanti allo specifico incontro.

L'Assemblea si considera valida, in prima convocazione, se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto mentre, in seconda convocazione e oltre, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'adunanza dell'Assemblea è verbalizzata con atto scritto a cura del Segretario della Costola dei Barbari o di apposito Socio appositamente incaricato e sottoscritto congiuntamente dallo stesso e da colui che ha presieduto l'incontro.

Art. 13 Delibere dell'Assemblea

L'Assemblea:

1. discute e approva le linee generali del programma di attività associativa per l'anno sociale;

2. discute e approva il bilancio consuntivo e, qualora predisposto, il bilancio preventivo;
3. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e di tutti gli altri organi dell'associazione incluso eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. discute e delibera sugli specifici argomenti all'ordine del giorno della singola adunanza;
5. delibera su eventuali provvedimenti sanzionatori di qualunque genere o di esclusione dei soci;
6. delibera in merito a modifiche, integrazioni e interpretazione di Statuto e norme transitorie;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
8. delibera in merito allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio o sulla sua fusione, scissione o trasformazione;
9. approva il regolamento dei lavori assembleari, se predisposto;
10. discute e delibera sugli atti di straordinaria amministrazione, su richiesta del Presidente;
11. delibera su ogni altro oggetto a essa attribuito dalla Legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
12. delibera in merito alla definizione di un organo di controllo e revisione, qualora ciò si renda necessario.

L'Assemblea vota per alzata di mano; su proposta del Consiglio Direttivo, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, i Consiglieri non hanno diritto di voto in relazione all'approvazione del bilancio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere prese a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la delibera si considera approvata con la maggioranza dei voti degli aventi diritto che abbiano effettivamente preso parte all'adunanza, con l'eccezione posta dalla successiva fattispecie:

per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, alla sua fusione, scissione o trasformazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto in Assemblea.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti tra i Soci. Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

1. provvedere all'amministrazione della Costola dei Barbari;
2. recepire proposte da parte dei soci e portarle all'attenzione dell'Assemblea, ove sia necessario;
3. proporre e definire il programma annuale di attività da presentare all'Assemblea dei Soci e agire in base a tale programma, qualora sia approvato;
4. mettere in esecuzione le deliberazioni assembleari e consiliari, inclusa la stipula di atti e contratti a esse relativi;
5. proporre e deliberare sui regolamenti interni nonché in merito a loro modifiche;
6. deliberare sull'adesione dei nuovi soci;
7. nominare al proprio interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e conferire ai soci della Costola dei Barbari eventuali deleghe operative;
8. individuare particolari funzioni e deleghe da attribuire ai propri soci per lo svolgimento di attività operative proprie della Costola dei Barbari;
9. proporre e deliberare eventuali rimborsi spese e compensi per i responsabili delle attività della Costola dei Barbari, coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali, di segreteria e operative.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni, rinnovabili, e ogni Consigliere presta di norma il suo impegno a titolo gratuito. La decadenza del singolo Consigliere non comporta la decadenza dell'intero Consiglio. Il Consiglio è l'organo di amministrazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di dimissioni o decadenza, ai consiglieri cessati subentrano i primi non eletti in occasione delle procedure di nomina. Nel caso di esaurimento o di assenza di una lista di consiglieri non eletti, è necessario convocare un'assemblea per procedere ad una nuova elezione dei membri mancanti.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente agli incontri del Consiglio Direttivo; il Consigliere che non si presenta, senza porre adeguata giustificazione, a tre incontri consecutivamente, decade; decade altresì il Consigliere dopo sei mesi di assenza, anche giustificata, dai lavori del Consiglio Direttivo.

Qualora, per cause contingenti, dovesse decadere o presentare le proprie dimissioni un numero di consiglieri pari alla metà più uno dell'intero Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e si dovrà procedere a nuove elezioni tramite procedura ordinaria.

Gli incontri del Consiglio Direttivo sono costituiti con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti e vengono presieduti dal Presidente o dal Vicepresidente o da consigliere delegato, le sue delibere sono valide se assunte almeno dalla metà degli effettivi partecipanti al singolo incontro.

Nel caso si renda impossibile la costituzione di un valido incontro del Consiglio Direttivo, anche a seguito di ripetuti tentativi, è convocata dai Consiglieri attivi l'Assemblea ordinaria dei soci finalizzata alla ricostituzione del Consiglio stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Costola dei Barbari di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il suo mandato dura tre anni, rinnovabili. Egli, come il resto dei membri del direttivo, può essere revocato dall'assemblea.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea, l'ordinaria amministrazione della Costola dei Barbari; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione ma deve contestualmente convocare l'Assemblea dei Soci per la ratifica del suo operato.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, convoca e presiede l'Assemblea, verifica in merito all'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, monitora il buon andamento amministrativo della Costola dei Barbari, controlla l'osservanza dello Statuto, ne promuove modifiche o la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Presidente. Se nessun membro del Consiglio accetta l'incarico, il Consiglio stesso decade e verrà indetta un'Assemblea straordinaria dei Soci allo scopo di eleggere un nuovo Direttivo.

Art. 16 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il suo mandato può essere revocato dal Presidente, che deve giustificare le motivazioni di fronte al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni o revoca del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Vicepresidente.

Art. 17 Segretario

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono mansioni del Segretario:

1. la redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
2. curare gli aspetti amministrativi della Costola dei Barbari;
3. convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente;
4. curare i Libri dell'Associazione.

In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo della Costola dei Barbari, che potrà indicare un referente pro tempore.

Art. 18 Tesoriere

Il Tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Sono attribuzioni del Tesoriere:

1. curare le disponibilità finanziarie dell'ente;
2. eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria della Costola dei Barbari;
3. curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali della Costola dei Barbari;
4. predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.

In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo della Costola dei Barbari, che potrà indicare un referente pro tempore.

Art. 19 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo facoltativo della Costola dei Barbari e la sua creazione è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina anche la composizione. È composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. È validamente costituito con la presenza di tre dei suoi membri e le sue decisioni sono valide con la maggioranza dei presenti.

L'incarico nel collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Costola dei Barbari.

Compito del Collegio dei Probiviri è chiarire ogni dubbio interpretativo in merito ai documenti costitutivi della Costola dei Barbari, risolvere ogni controversia dovesse incorrere tra i soci della Costola dei Barbari e tra i soci e la Costola dei Barbari stessa, esercita su istanza di parte l'azione disciplinare nei confronti di soci e organi della Costola dei Barbari e può irrogare sanzioni da sottoporre a ratifica dell'Assemblea ordinaria dei soci, accerta in merito a conflitti di interesse e incompatibilità relativi a nomine e incarichi associativi, esprime parere di legittimità, ove richiesti, su atti e regolamenti interni.

Art. 20 Organo di revisione

L'organo di revisione, che può essere collegiale o unipersonale, è facoltativo e l'Assemblea ordinaria dei soci delibera in merito alla sua esistenza e composizione, anche in relazione alle disposizioni normative la cui applicazione dovesse rendersi necessaria.

Qualora nominato, almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori, se organo collegiale, o il Revisore Unico, se organo unipersonale, deve possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice Civile. Ogni altro incarico all'interno della Costola dei Barbari è incompatibile con la nomina a Revisore.

L'organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I componenti dell'organo di revisione possono assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Titolo V – Risorse e patrimonio della Costola dei Barbari

Art. 21 Risorse economiche

La Costola dei Barbari trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. corresponsione delle quote sociali ed erogazioni liberali da parte dei propri affiliati;
2. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
3. acquisizioni mobiliari e immobiliari a qualunque titolo;

4. donazioni, lasciti e altre elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, inclusi singoli cittadini, anche a mezzo di convenzioni;
5. gestione economica del patrimonio e di eventuali fondi;
6. sussidi e contributi concessi da soggetti pubblici e privati di qualunque genere;
7. entrate derivanti da eventuali attività commerciali non condotte in via principale;

la Costola dei Barbari può accettare contributi, liberalità e oblazioni da enti pubblici, enti privati e privati cittadini, siano essi Soci o meno al fine di promuovere le proprie attività; sempre nell'intento di agevolare il perseguimento dello scopo associativo i Soci potranno concedere alla Costola dei Barbari beni di loro proprietà in comodato d'uso e la cui accettazione dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 Contabilità e bilancio

L'esercizio annuale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è realizzato in conformità alle disposizioni relative agli Enti del Terzo Settore. Dovrà essere a esso allegata opportuna relazione sulla gestione realizzata dal Consiglio Direttivo e sottoscritta dal Presidente.

Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio a cui si riferisce affinché il Consiglio Direttivo possa sottoporlo all'Assemblea dei Soci per approvazione, da effettuarsi entro il 30 aprile. È consentita la proroga di sessanta giorni dei termini qualora ciò si renda necessario.

Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, atto di programmazione economico-finanziaria della Costola dei Barbari, potrà essere redatto in tempi appropriati affinché il Consiglio Direttivo possa sottoporlo all'Assemblea dei Soci in tempo utile. Esso costituisce autorizzazione di spesa ed esecuzione delle attività previste in sede di programmazione economica e finanziaria. Ha forma scritta e di facile comprensione per poter essere comparato con il conto consuntivo degli esercizi ad esso precedente e successivo, per attuare politiche di controllo della spesa e verifica dei risultati raggiunti; deve indicare il dettaglio dei programmi e delle relative voci di spesa che si intende intraprendere.

Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività della Costola dei Barbari e non potranno in alcun caso e per alcun motivo essere distribuiti ai soci.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 Libri della Costola dei Barbari

La Costola dei Barbari mantiene ogni libro sociale previsto dalla normativa vigente per le associazioni e le A.P.S.; la Costola dei Barbari mantiene nello specifico, sotto responsabilità del Segretario della Costola dei Barbari, i seguenti libri, che potranno essere tenuti anche in via informatizzata su supporti idonei a tale uso:

1. libro dei Verbali delle Assemblee;
2. libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
3. libro Soci della Costola dei Barbari;
4. Registro dei volontari

I suddetti Libri della Costola dei Barbari, ed eventuali copie degli stessi, per quanto possibile in base alle leggi vigenti, saranno tenuti e conservati in versione digitale e/o informatizzata.

I Libri della Costola dei Barbari, sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza presso la sede dell'associazione; eventuali copie richieste sono prodotte e inviate dalla Costola dei Barbari a spese del richiedente.

Art. 24 Amministrazione

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

La Costola dei Barbari dovrà tenere la contabilità nelle forme previste dalla Legge e norme vigenti, comprensiva di ogni documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Art. 25 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Titolo VI – Rinvio e prima applicazione**Art. 26 Norma di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e, comunque, le norme del diritto comune; valgono inoltre, con specifico riferimento al Titolo V del presente Statuto, le relative prassi di settore.

Titolo VII – Norme Transitorie**Art. 27 Norme Transitorie**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, per il primo anno di attività della Costola dei Barbari a partire dalla data di registrazione dello Statuto, valgono, in relazione alla nomina delle cariche del Consiglio Direttivo, le norme transitorie di cui all'atto costitutivo sottoscritto dai Soci Fondatori.